



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
LAMPEDUSA**

Piazza Castello n.18, 92010 Lampedusa e Linosa (AG) – centralino / sala operativa 0922970141
Posta elettronica: uclampedusa@mit.gov.it – posta certificata: cp-lampedusa@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 11/2015

(MODIFICA INTERDIZIONE MOLO LOCALITA' "SCALO VECCHIO DI LINOSA" DEL COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA)

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa:

- VISTA:** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3516 del 20 Aprile 2006;
- VISTA:** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.° 3925 del 22 Febbraio 2011;
- VISTA:** la nota prot. n°90903 del 01 Dicembre 2014 della Presidenza Dipartimento della Protezione Civile servizio S6 di Agrigento U.O. 6.01;
- VISTA:** la propria ordinanza numero 15/2014 del 02.12.2014;
- VISTO:** visto il verbale di conferenza per i lavori di somma urgenza redatto in data 30.07.2015 in Agrigento presso i Locali dell'Ufficio del Genio Civile;
- CONSIDERATA:** la necessità di dover modificare, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, l'ordinanza 15.2014, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e garantire un regolare svolgimento del servizio di linea;
- VISTI:** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo Regolamento;

O R D I N A

Articolo unico

Con decorrenza immediata l'articolo 1 dell'ordinanza nr 15/2014 del 02.12.2014 è così modificato:

La banchina denominata "Scalo Vecchio" dell'Isola di Linosa è interdetta al transito, sosta e qualsiasi altra attività ad esclusione dell'attracco dei mezzi veloci di linea per il periodo strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri

(Disposizioni finali e sanzioni)

1. il divieto di cui all'art. 1 non si applica al personale ed ai mezzi delle Forze Armate e di Polizia impegnati nel servizio di vigilanza e che debbano comunque accedere sul luogo in ragione dei loro compiti d'Istituto.
2. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola/Pages/ordinanze.aspx>, nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Lampedusa, 03.08.2015

**IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Giuseppe CANNARILE**

Firma autografata sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.lgs 39/1993